

Statuto

"Aeterna Nox A.P.S."

Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1** E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Aeterna Nox A.P.S." (d'ora innanzi anche "Associazione"), ai sensi del Codice del Terzo Settore, **d.lgs. n. 117/2017**.
- 1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi, salvo i limiti e le modalità stabilite nel presente Statuto.
- 1.3** L'Associazione ha sede nel Comune di Busnago (MB), in via San Francesco d'Assisi n. 33, presso C. Mainardi e può costituire sedi secondarie. La sua eventuale variazione non è considerata modifica statutaria e può essere stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 1.4** Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6** L'Associazione adotta come riferimento legislativo la legge Regionale **n. 01/08, Capo III, e la Legge 383/00**.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare l'Associazione nasce con lo scopo di promuovere ogni forma di gioco come mezzo di intrattenimento e di interazione tra le persone, promuovendo, diffondendo e sviluppando la cultura ludica nelle sue valenze hobbistiche, sociali, educative, divulgative, aggregative.

L'associazione intende inoltre far conoscere ad un pubblico il più possibile vasto le attività ludiche e ricreative dell'associazione, tramite la produzione di giochi e lo sviluppo di questi

ultimi. L'associazione promuoverà anche attività di conoscenza storico-geografica tramite l'organizzazione di rievocazioni storiche e di promozione del territorio.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di attività culturali: realizzazione di mostre d'arte, dibattiti socio-culturali, organizzazione di corsi di formazione riservati ai soci; rappresentazioni teatrali;
- organizzazione di attività ricreative e di aggregazione sociale, quali: giornate ludiche legate al campo dell'animazione, week end ludici, giochi di ruolo dal vivo e statici, giochi in scatola;
- organizzazione di attività di animazione partecipazione ed ideazione di rassegne ed eventi legati ai giochi di ruolo, feste di piazza.

2.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un articolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella

persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

Articolo 4

Quota associativa annuale e contributi

4.1 Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, da versare al momento dell'iscrizione e annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno se non diversamente disciplinato dal Consiglio Direttivo.

4.2 Il vincolo associativo si rinnova tacitamente previo versamento della quota associativa annuale.

4.3 L'importo, le modalità e i termini del versamento della quota associativa saranno definite dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera. Con le medesime modalità il Consiglio Direttivo potrà altresì stabilire eventuali contributi aggiuntivi una tantum o per l'adesione a specifiche iniziative.

4.4 E' vietata la cessione della quota associativa annuale.

4.5 Il mancato pagamento della quota annuale non comporta l'esclusione dell'associato, ma la sola decadenza di ogni diritto ad esso collegato.

4.6 Tali diritti possono essere ristabiliti previa regolarizzazione della propria posizione associativa. L'eventuale esclusione deve essere deliberata ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni

6.2 Gli associati sono tenuti a:

osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi, a tenere un'irrepreensibile condotta civile e morale e un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

- 7.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
- 7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
- 7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di **cinque anni**.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati

- 8.1 L'assemblea degli associati è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto (tranne i soci minorenni), qualunque sia il valore del contributo versato.
- 8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
- 8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

8.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nominati nel seguente modo:

- fino ad un massimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci;
- eventualmente massimo altri 4 membri, facenti parte degli Staff deputati all'organizzazione degli eventi associativi (d'ora innanzi "**Staff**"), selezionati secondo i

termini e le modalità di cui al Regolamento interno associativo (d'ora innanzi "**Regolamento**").

9.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili, salvo gli eventuali 4 membri degli Staff di cui sopra la cui durata e rielezione sono disciplinate dal Regolamento.

9.3 Per poter essere eletto nel Consiglio Direttivo, occorre essere stato socio per due anni consecutivi senza essere in difetto nei pagamenti delle quote associative, aver mostrato partecipazione attiva alla vita associativa, non aver mai avuto reclami disciplinari oppure essere un Socio Fondatore, quest'ultimi sono esclusi dai requisiti sopra descritti.

Questa previsione non si applica allo Staff, che non è soggetto ad alcun requisito di cui sopra.

9.4 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un VicePresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- recepire proposte da parte degli associati e portarle all'attenzione dell'Assemblea, ove sia necessario;
- mettere in esecuzione le deliberazioni assembleari e consiliari, inclusa la stipula di atti e contratti ad essere relative;
- proporre e deliberare sui regolamenti interni, nonché in merito a loro modifiche;

- proporre e costituire dipendenze, sezioni, gruppi territoriali, dipartimenti e uffici nell'ambito dell'Associazione, definendone attività e funzioni;
- proporre e deliberare eventuali rimborsi spese e compensi per i responsabili delle attività dell'Associazione, coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali, di segreteria e operative;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere e conferire agli associati dell'Associazione eventuali deleghe operative;
- deliberare, qualora necessario, circa l'ammissione degli associati; "
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

9.8 Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovesse scendere sotto al numero minimo previsto del presente Statuto, o per reintegrare il numero originario dei membri, lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri protempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo, o integrarlo, e la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile.

Qualora la nomina di ciascun consigliere cooptato non sia ratificata dall'Assemblea, la stessa dovrà procedere a ricostituire il Consiglio Direttivo almeno nella forma minima prevista dal presente Statuto.

9.9 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo. Il consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a 3 (tre) incontri consecutivamente, decade dal mandato; decade altresì il consigliere dopo 6 mesi di assenza, anche giustificata, dai lavori del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 Con verbale del Consiglio Direttivo, il Presidente ha la facoltà di delegare un membro del Consiglio stesso per sottoscrivere atti che impegnino l'associazione nei confronti dei terzi.

Articolo 11

VicePresidente

11.1 Il VicePresidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente che deve giustificarne le motivazioni di fronte al Consiglio Direttivo.

11.2 Il VicePresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

11.3 In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo VicePresidente.

Articolo 12

Segretario

12.1 Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

12.2 Sono mansioni del Segretario:

- la redazione dei verbali delle adunanze delle assemblee dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- curare gli aspetti amministrativi dell'Associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e/o VicePresidente;

- curare la tenuta dei libri dell'Associazione.

12.3 In caso di dimissioni o revoca del Segretario, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario. In vacanza di nomina del Segretario, le mansioni ad esso spettanti, sono affidate al Consiglio Direttivo che potrà indicare un referente protempore.

Articolo 13

Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

13.2 Sono attribuzione del Tesoriere:

- curare le disponibilità finanziarie dell'Associazione;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa, nonché degli adempimenti fiscali dell'Associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e di consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

13.3 In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere. In vacanza di nomina del Tesoriere, le mansioni ad esso spettanti, sono affidate al Consiglio Direttivo che potrà indicare un referente protempore.

Articolo 14

Collegio dei Proviviri

14.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

14.2 Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

14.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 15

Collegio dei Revisori dei Conti

15.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio può essere composto anche da un solo membro, a discrezione dell'Assemblea.

15.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

15.3 Qualora nominato, almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori, se organo collegiale, o il Revisore Unico se organo unipersonale, deve possedere i requisiti professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile.

Ogni altro incarico associativo è incompatibile con la nomina a Revisore.

15.4 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, tra cui il riscontro della gestione finanziaria, l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, redazione di un apposito parere sul bilancio consuntivo;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti;
- i componenti dell'organo di Revisione possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16

Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondi di riserva.

16.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- eredità, donazioni e legati;
 - contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi liberali degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.3 In caso di particolari necessità dell'Associazione, gli associati potranno effettuare finanziamenti ad Aeterna Nox che si presumeranno infruttiferi, salvo diversa pattuizione per iscritto, sempre nell'intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, gli associati potranno concedere all'associazione beni di loro proprietà in comodato d'uso e la cui accettazione dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Bilancio

17.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.

17.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'Associazione.

17.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

17.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

17.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

17.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 18

Libri dell'Associazione

18.1 L'Associazione mantiene un libro sociale previsto dalla normativa vigente per le associazioni e le APS;

18.2 L'Associazione mantiene nello specifico, sotto la responsabilità del Segretario, i seguenti libri che potranno essere tenuti anche in via informatizzata su supporti idonei a tale uso:

- libro dei verbali delle Assemblee;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei soci dell'Associazione;
- libro inventario.

18.3 I suddetti libri ed eventuali copie degli stessi, per quanto possibile in base alle leggi vigenti, saranno tenuti e conservati in versione digitale e/o informatizzata.

18.4 I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; eventuali copie richieste sono prodotte e inviate dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

19.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

19.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

19.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 20

Norma di rinvio

20.1 Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) e comunque le norme del diritto comune.

20.2 Valgono inoltre, con specifico riferimento agli artt. 12, 13 e 14 (patrimonio, libri, scioglimento e liquidazione) dello Statuto e ai regolamenti interni, le relative prassi di settore.